

2. Nella fascia oraria compresa tra le ore 7 e le 22,30, dedicata a una visione familiare, vanno realizzati programmi riguardanti tutti i generi televisivi, che tengano conto delle esigenze e della sensibilità dell'infanzia e dell'adolescenza, evitando la messa in onda di programmi contenenti scene di violenza gratuita o episodi che possano creare in loro angoscia, terrore o turbamento.

3. Nella medesima fascia oraria sulle reti televisive generaliste terrestri va realizzata una quota di programmazione dedicata ai minori non inferiore al 10 per cento della programmazione annuale tra le 7 e le 22,30.

4. I programmi per bambini di durata inferiore ai 30 minuti e i cartoni animati non possono essere interrotti dalla pubblicità. Nella pubblicità diffusa prima e dopo i cartoni animati non possono comparire i personaggi dei medesimi cartoni animati. Nelle fasce orarie 7-9 e 16-20 sono vietati i trailer dei programmi consigliati alla visione del solo pubblico adulto secondo le modalità di cui al comma 6.

5. Resta in ogni caso fatto salvo quanto previsto dall'articolo 37 del Testo Unico e dal decreto ministeriale del 27 aprile 2006, n. 218, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 giugno 2006, n. 141.

6. La Rai è tenuta altresì a dedicare appositi spazi finalizzati ad informare sull'uso corretto e appropriato delle trasmissioni televisive da parte dei minori, anche secondo le indicazioni del Comitato interministeriale istituito con decreto del Ministro delle comunicazioni e del Ministro dell'istruzione, università e ricerca del 13 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 maggio 2006, n. 101. La Rai, previa consultazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, si impegna ad adottare sistemi di chiara riconoscibilità visiva per evidenziare, con riferimento ai film, alla fiction e all'intrattenimento, quelli adatti a una visione congiunta con un adulto e quelli adatti al solo pubblico adulto. Con riferimento a quest'ultima fattispecie, la Rai si impegna ad evidenziare i sistemi di chiara riconoscibilità visiva per tutta la durata dei relativi programmi. La Rai, inoltre, si impegna a promuovere l'attività di informazione di detta programmazione anche su riviste, guide elettroniche e in particolare sul Televideo.

#### *Articolo 8*

#### **Programmazione dedicata alle persone con disabilità e programmazione sociale**

1. Nel quadro di un'adeguata rispondenza del servizio pubblico al diritto all'informazione delle persone con disabilità e alla loro complessiva integrazione, la Rai si impegna entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente Contratto a pervenire alla realizzazione di almeno una edizione di telegiornale tradotta nella lingua dei segni (LIS) su ciascuna delle sue reti generaliste terrestri.

2. La Rai è tenuta a favorire l'accesso alla propria offerta multimediale alle persone con disabilità sensoriali o cognitive anche tramite specifiche programmazioni audiodescritte e trasmissioni in modalità telesoftware per le persone non vedenti, e sottotitolate con speciali pagine del Televideo e del proprio portale internet.

3. La Rai è tenuta altresì a:

- incrementare il volume delle offerte specifiche di cui al comma 2 di almeno il 10 per cento nell'arco del triennio di validità del presente Contratto rispetto al precedente, nonché delle tipologie di generi di programmazione anche con riferimento alle trasmissioni culturali e a quelle di approfondimento e informazione a tema;

- ampliare progressivamente l'attuale servizio di sottotitolazione dei notiziari nelle fasce orarie di buon ascolto e dei programmi d'attualità, di approfondimento politico, di sport e di intrattenimento preregistrati;
- migliorare la qualità del segnale per l'audiodescrizione nel quadro delle risorse in OM dedicate allo specifico servizio;
- promuovere la ricerca tecnologica al fine di favorire l'accessibilità dell'offerta multimediale alle persone con disabilità e con ridotte capacità sensoriali e cognitive, in collaborazione con enti, istituzioni e associazioni del mondo delle persone con disabilità.

4. Al fine di monitorare gli sviluppi indicati nei commi precedenti, la Rai istituisce un tavolo di confronto con le associazioni nazionali di rappresentanza delle categorie delle persone con disabilità o un loro comitato di coordinamento.

5. La Rai si impegna a promuovere e valorizzare, nell'offerta di programmazione televisiva, radiofonica e multimediale, la rappresentazione delle diverse realtà sociali del Paese, con particolare attenzione alle persone, gruppi e comunità con bisogni speciali. La concessionaria definisce, sentita la Sede permanente di confronto sulla programmazione sociale, i criteri per la scelta dei temi e delle attività sociali che hanno priorità nella programmazione.

6. La Rai si impegna a collaborare, con le istituzioni preposte, alla ideazione, realizzazione e diffusione di programmi specifici diretti al contrasto e alla prevenzione della pedofilia, della violenza sui minori e alla prevenzione delle tossicodipendenze e alla conoscenza delle conseguenze prodotte dall'uso delle sostanze stupefacenti e psicotrope nonché al costo sociale che tali fenomeni comportano per la collettività.

7. Nel quadro degli indirizzi della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi relativi alle trasmissioni dell'accesso al servizio pubblico, la Rai assicura nei servizi di Televideo una particolare attenzione alle esperienze dell'associazionismo e del volontariato sulla base del regolamento approvato dalla predetta Commissione parlamentare nella seduta del 29 aprile 1999.

#### *Articolo 9*

#### **Programmazione televisiva per l'estero**

1. La Rai si impegna a promuovere e diffondere la conoscenza della lingua, della cultura e dell'economia italiane nel mondo, con l'obiettivo di assicurare un adeguato livello di informazione delle comunità italiane all'estero sull'evoluzione della società italiana nonché per consentire ai cittadini italiani residenti all'estero un adeguato accesso all'informazione e alla comunicazione politica, in particolare nei periodi interessati da campagne elettorali e referendarie. La Rai si impegna altresì a realizzare nuove forme di programmazione per l'estero che consentano di portare la cultura italiana, anche di carattere regionale, ad un più vasto pubblico internazionale.

2. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, la Rai si impegna a definire una adeguata programmazione nell'ambito sia delle convenzioni stipulate con la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi della legge 14 aprile 1975, n. 103 che di altre specifiche convenzioni aggiuntive.

3. La Rai potrà partecipare ai programmi ed alle iniziative promossi dall'Unione Europea e dal Consiglio d'Europa e curerà con tempestività gli adempimenti per l'utilizzazione dei relativi contributi.

4. La Rai si impegna a comunicare annualmente al Ministero lo stato di evoluzione dei propri progetti di ricerca e sviluppo relativi ai programmi e alle iniziative di cui al comma 3.

5. La Rai si impegna a partecipare a programmi di produzione nazionale ed internazionale, che valorizzino il patrimonio artistico e culturale italiano, con particolare attenzione alle iniziative destinate al bacino del Mediterraneo ed ai paesi confinanti con l'Italia.

#### *Articolo 10*

#### **Prodotti audiovisivi italiani ed europei**

1. La Rai si impegna nella valorizzazione delle capacità produttive, imprenditoriali e culturali del Paese al fine di favorire lo sviluppo dell'industria nazionale audiovisiva e contribuire alla crescita del sistema produttivo italiano ed europeo, privilegiando il rapporto tra qualità e mercato, l'efficienza e il pluralismo industriale e promuovendo la ricerca di nuovi modelli produttivi e di nuovi linguaggi anche multimediali. A tal fine, la Rai adotta le necessarie modalità operative finalizzate a privilegiare le attività volte allo sviluppo dei progetti produttivi: in tali attività la Rai considera interlocutori privilegiati i produttori indipendenti italiani ed europei.

2. La Rai è tenuta a destinare una quota minima del 15 per cento dei ricavi complessivi annui ad investimenti per prodotti cinematografici (film e film di animazione), prodotti di fiction (cortometraggi, tv movie, serie, miniserie, serial ecc.), cartoni, documentari, trasmissioni per la promozione del cinema e dell'audiovisivo in generale, trasmissioni culturali relative allo spettacolo dal vivo (teatro, danza, lirica, prosa, musica classica e leggera); con riferimento a tale quota, inoltre, una percentuale non inferiore al 20 per cento dovrà essere dedicata ai film destinati all'utilizzo prioritario nelle sale cinematografiche, ed una percentuale non inferiore al 5 per cento ai cartoni animati e/o film di animazione appositamente prodotti per l'infanzia.

3. Ai fini del presente articolo si intendono:

- a) per ricavi complessivi annui il gettito derivante dagli abbonamenti destinati all'offerta radiotelevisiva nonché i ricavi pubblicitari connessi alla stessa, al netto degli introiti derivanti da convenzioni con la Pubblica Amministrazione e dalla vendita di beni e servizi;
- b) per investimenti, la configurazione di costo che comprende gli importi corrisposti a terzi per l'acquisto dei diritti e l'utilizzazione delle opere, i costi per la produzione interna ed esterna e gli specifici costi di promozione e distribuzione, nonché quelli per l'edizione e le spese accessorie direttamente afferenti ai prodotti di cui sopra.

4. Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 44, comma 3, del Testo Unico, la Rai riserva alle opere europee realizzate da produttori indipendenti una quota di diffusione sulle reti televisive generaliste terrestri non inferiore al 20 per cento. La concessionaria riserva inoltre alle opere audiovisive e ai film italiani ed europei spazi diffusivi nelle reti via satellite e nelle altre piattaforme trasmissive, promuovendo lo sviluppo e la diffusione di contenuti "multiplatforma".

5. Anche al fine di attribuire ai produttori indipendenti quote di diritti residuali di cui al comma 4 dell'articolo 44 del Testo Unico, la Rai si impegna a condurre relativamente alle opere audiovisive realizzate da produttori indipendenti (anche in regime di appalto) negoziazioni eque, trasparenti e distinte in relazione a: ciascun diritto oggetto di negoziazione; ciascuna piattaforma/modalità trasmissiva; il numero dei passaggi; la durata massima temporale di tali negoziazioni compatibile

con l'accesso ai finanziamenti europei del programma Media, secondo quanto stabilito dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di diritti residuali.

6. La Commissione paritetica di cui all'articolo 37 verificherà su base annua e sulla scorta di una documentazione preventiva e di una consuntiva l'equilibrato rapporto degli investimenti tra i diversi generi e contenuti televisivi relativi ai prodotti audiovisivi italiani ed europei, con particolare riferimento ad un adeguato sostegno alla produzione e programmazione dei documentari e degli spettacoli dal vivo, secondo le indicazioni del comma 6 dell'articolo 44 del Testo Unico, nonché ai cartoni animati. La Commissione, inoltre, verificherà ogni problematica applicativa e interpretativa del presente articolo.

#### *Articolo 11*

#### **Iniziative per la valorizzazione delle istituzioni e delle culture locali**

1. Nel quadro dell'unità politica, culturale e linguistica del Paese, e anche con riferimento alle disposizioni della legge 15 dicembre 1999, n. 482, la Rai valorizza e promuove, nell'ambito delle proprie trasmissioni, le culture regionali e locali in stretta collaborazione con le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni, le Università e gli enti culturali, realizzando anche forme di coordinamento per una maggiore diffusione in ambito locale. A tal fine tra la concessionaria, le Regioni e le Province autonome possono essere stipulate specifiche convenzioni.

2. La Rai effettua, per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sulla base di apposite convenzioni, servizi per le minoranze culturali e linguistiche, così come previsto dalla legge 14 aprile 1975, n. 103, e si impegna, comunque, ad assicurare una programmazione rispettosa dei diritti delle minoranze culturali e linguistiche nelle zone di appartenenza. Con riferimento alle convenzioni di cui sopra, la Rai si impegna in particolare ad effettuare trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la Provincia Autonoma di Bolzano, in lingua francese per la Regione Autonoma Valle d'Aosta e in lingua slovena per le Province di Trieste, Gorizia ed Udine.

3. Al fine di valorizzare le lingue minoritarie presenti sul territorio italiano, in collaborazione con le competenti istituzioni locali, la Rai promuove la stipula di convenzioni, con oneri in tutto o in parte a carico degli enti locali interessati, in ambito regionale, provinciale o comunale, per programmi o trasmissioni giornalistiche nelle lingue ammesse a tutela, nell'ambito delle proprie programmazioni radiofoniche e televisive regionali. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente contratto la Commissione paritetica di cui all'articolo 37 definirà le più efficaci modalità operative per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

#### *Articolo 12*

#### **Rete parlamentare**

1. La Rai è tenuta all'esercizio della rete riservata a trasmissioni dedicate ai lavori parlamentari di cui all'articolo 24 della legge 6 agosto 1990, n. 223, secondo le modalità della legge 11 luglio 1998, n. 224, mediante la rete di impianti di cui all'allegato A.

2. I lavori parlamentari da trasmettere ed i criteri da seguire nella programmazione sono determinati d'intesa dai Presidenti dei due rami del Parlamento. Sul piano generale il palinsesto e la programmazione dovranno essere improntati ad un rigoroso rispetto dei doveri di imparzialità ed equilibrio propri del servizio pubblico. La Rai è impegnata a pubblicizzare l'attività della rete

parlamentare anche attraverso le proprie reti radiofoniche e televisive, in particolare nell'ambito delle trasmissioni di informazione parlamentare.

3. Sulla base di piani esecutivi presentati al Ministero, e previa autorizzazione da parte di questo, la rete di cui al presente articolo potrà essere soggetta ad interventi mirati alla razionalizzazione degli impianti, ottenuta con azioni di compatibilizzazione nell'uso delle frequenze e anche attraverso operazioni di accorpamento degli impianti della concessionaria. Gli interventi dovranno essere attuati senza degradare la qualità del servizio offerto su base non interferenziale con altri legittimi utilizzatori dello spettro radioelettrico, e con particolare riguardo alla salvaguardia della salute umana e della tutela del paesaggio.

4. La Rai diffonde le trasmissioni della rete parlamentare via internet e via satellite.

#### *Articolo 13*

#### **Informazione relativa ai servizi di pubblica utilità**

1. La Rai è tenuta ad assicurare spazi nella programmazione televisiva e radiofonica per la diffusione di informazioni riguardanti i servizi di pubblica utilità al cittadino, con particolare riferimento alle reti di viabilità e trasporti (stradali, aerei, ferroviari e marittimi), di erogazione e distribuzione dell'energia, dell'acqua, di telecomunicazione e comunque ad eventi ed avvenimenti, sia di origine antropica che naturale, che possano compromettere il regolare svolgimento della vita della popolazione.

2. La Rai, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Contratto, anche in attuazione degli obiettivi di cui al comma 1, presenta al Ministero, per la sua approvazione, un progetto di sviluppo dell'attuale canale Isoradio, mantenendone il carattere di servizio privo di pubblicità, incentrato sui seguenti aspetti:

- a) ampliamento e tempestività dei contenuti informativi ai diversi segmenti di utenza;
- b) estensione della copertura della diffusione del segnale;
- c) sperimentazione dell'utilizzo di nuove tecnologie di diffusione;
- d) eventuale coinvolgimento di soggetti ed enti operanti nei settori di cui al comma 1;
- e) sintesi periodiche dei notiziari sulla viabilità in lingue straniere;
- f) sperimentazione di un sistema di diffusione dei notiziari sulla viabilità differenziati in tre macroaree (Nord, Centro e Sud Italia).

3. La realizzazione delle attività del progetto di cui al comma 2 verrà regolamentata sulla base di apposita convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile, il Ministero e la concessionaria. La convenzione dovrà, tra l'altro, definire le misure necessarie per la copertura dei costi a carico della concessionaria.

#### *Articolo 14*

#### **Audiovideoteche**

1. La Rai si impegna a implementare il progetto di audiovideoteca già previsto nei precedenti contratti di servizio proseguendo la catalogazione digitale dell'archivio storico televisivo comprensivo dei materiali registrati su pellicola.

2. L'archivio storico radiotelevisivo, già aperto per la consultazione al pubblico nelle sedi della Rai, dovrà essere progressivamente reso disponibile per fini culturali, didattici e di natura istituzionale. Tale obiettivo sarà realizzato attraverso specifiche convenzioni con università, scuole, enti pubblici e associazioni senza fini di lucro e con la realizzazione di produzioni antologiche e collaborazioni con gli altri principali detentori di archivi storici audiovisivi in progetti che coinvolgano le organizzazioni impegnate nella conservazione della memoria audiovisiva del Paese.

#### CAPO IV - TECNOLOGIE, RICERCA E SPERIMENTAZIONE

##### *Articolo 15*

##### **Qualità tecnica del servizio**

1. La Rai riconosce la qualità tecnica quale obiettivo strategico della missione di servizio pubblico, da perseguire su tutte le diverse piattaforme tecnologiche. A tal fine la Rai si impegna a:

- a) definire indici e standard di qualità tecnica, anche in collaborazione con le competenti istituzioni;
- b) monitorare costantemente la qualità tecnica del prodotto/servizio;
- c) esercitare ogni azione preventiva e correttiva al fine di garantire il permanere di alti standard qualitativi;
- d) assicurare un costante e diligente rapporto con l'utenza, raccogliendo segnalazioni e suggerimenti per individuare soluzioni ad eventuali problematiche di qualità tecnica;
- e) aprirsi ai contributi ed alla collaborazione degli Istituti di ricerca;
- f) assicurare una idonea informazione ai cittadini per la migliore fruizione dei servizi.

2. La Rai, al fine di assicurare la fornitura del servizio, esercisce gli impianti di trasmissione e diffusione del segnale televisivo e radiofonico individuati nell'allegato B.

3. La Rai si impegna ad assicurare un grado di qualità del servizio, salvo le implicazioni interferenziali non risolvibili con opere di compatibilizzazione radioelettrica, non inferiore a 3, riferito ai livelli della scala UIT-R (Unione Internazionale delle Telecomunicazioni-Radiocomunicazioni).

4. Nell'ambito della disponibilità delle frequenze il Ministero assicurerà alla Rai tutte quelle necessarie al migliore espletamento del servizio concesso, per risolvere le situazioni interferenziali più importanti e allo scopo di migliorare il grado minimo di qualità del servizio.

5. La Rai si impegna a fornire con cadenza annuale al Ministero tutta la necessaria documentazione con riferimento al monitoraggio della qualità tecnica del servizio di radiodiffusione e alle elaborazioni statistiche, con indicazioni del grado di estensione dei servizi in funzione, della qualità di ricezione riferita ai livelli della scala di qualità UIT-R e dell'andamento delle situazioni interferenziali e dei disturbi dei servizi, nonché i valori della disponibilità del servizio misurati utilizzando gli indicatori di qualità concordati con il Ministero. Ai fini della verifica degli adempimenti relativi alla copertura, la Rai è tenuta a fornire annualmente al Ministero la rappresentazione cartografica su supporto magnetico delle aree di copertura dei servizi.

*Articolo 16***Copertura del servizio di radiodiffusione televisiva**

1. La Rai deve assicurare un grado di copertura del servizio di radiodiffusione televisiva analogica non inferiore al 99 per cento della popolazione. La terza rete televisiva deve avere un grado medio di copertura regionale del 97 per cento della popolazione.
2. Ai fini dello sviluppo delle reti di radiodiffusione televisiva analogica, la concessionaria si impegna, laddove sia riscontrato l'interesse all'ampliamento del servizio analogico, ad estenderlo localmente a fronte di convenzioni o contratti con le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni, le Comunità montane o altri enti locali o consorzi di enti locali nonché con altri enti e soggetti, secondo criteri di economicità degli investimenti, con particolare riguardo agli aspetti relativi alla salvaguardia della salute umana ed alla tutela del paesaggio.

*Articolo 17***Copertura del servizio di radiodiffusione sonora**

1. La Rai deve assicurare un grado di copertura del servizio di radiodiffusione sonora per ciascuna delle tre reti radiofoniche in modulazione di frequenza (FM) non inferiore al 99 per cento della popolazione e di copertura del territorio non inferiore all'80 per cento, salvo le implicazioni interferenziali.
2. La Rai si impegna, ove occorra, a migliorare la qualità del segnale, previa assegnazione da parte del Ministero delle necessarie frequenze.
3. La Rai è tenuta a incrementare il servizio RDS (Radio Data System) sulle tre reti radiofoniche in FM mediante il sistema EON (Enhanced Other Network), conformemente alle norme ETSI (European Telecommunications Standards Institute) e potrà estendere la sperimentazione del servizio RDS-TMC (Traffic Message Channel).
4. Nel corso dell'attività di adeguamento della rete per garantire il grado di copertura con impianti che rispettino i valori della normativa vigente in materia di tetti elettromagnetici, è ammissibile una temporanea riduzione del grado di copertura di cui al comma 1.
5. Il servizio di radiodiffusione sonora in modulazione di ampiezza viene svolto attraverso gli impianti ad onde medie di cui all'allegato C.

*Articolo 18***Autorizzazione all'esercizio degli impianti**

1. La Rai, al fine di realizzare impianti nuovi-rispetto agli impianti ed ai connessi collegamenti di tipo fisso necessari per la produzione e la distribuzione già in concessione, e di apportare modifiche od eventuali miglioramenti al servizio, presenta un piano esecutivo per ciascun impianto da realizzare o da modificare, contenente i seguenti elementi:
  - a) caratteristiche radioelettriche;
  - b) area di servizio;
  - c) destinazione delle opere;
  - d) costi preventivati;

- e) natura e caratteristiche del tipo di distribuzione adottata.
2. Il Ministero, entro novanta giorni dal ricevimento del piano esecutivo, si pronuncia sulla richiesta. Nel caso di accoglimento rilascia un'autorizzazione sperimentale all'esercizio dell'impianto.
3. Il periodo di sperimentazione, necessario per la verifica della compatibilità radioelettrica dell'impianto con quelli delle emittenti radiotelevisive legittimamente operanti ai sensi della normativa vigente, è di due mesi dalla data di comunicazione da parte della concessionaria dell'attivazione dell'impianto. Se l'impianto non viene attivato entro i sei mesi successivi al rilascio dell'autorizzazione, la Rai è tenuta a comunicarne i motivi al Ministero.
4. Il Ministero rilascia l'autorizzazione avendo anche cura di concludere il procedimento di coordinamento internazionale.
5. La Rai provvede a comunicare, con cadenza annuale, il consuntivo delle opere realizzate e a fornire informazioni su quelle in corso.

#### *Articolo 19*

#### **Impiego dei collegamenti mobili**

1. La Rai, per proprie esigenze o per conto di terzi, esercisce collegamenti mobili realizzati con mezzi del tipo trasportabile installati anche a bordo di automezzi in sosta o con mezzi in movimento, funzionanti su base non interferenziale con altri operatori. A consuntivo, con cadenza trimestrale, la concessionaria indicherà per ciascun collegamento la frequenza impegnata, la distanza delle tratte realizzate ove si impieghino mezzi non in movimento, la distanza media delle tratte ove si impieghino mezzi in movimento, la durata del servizio effettuato anche al fine del pagamento del relativo canone, secondo le norme legislative e regolamentari, nella misura stabilita dal Ministero.
2. La Rai, per proprie esigenze o per conto di terzi, esercisce collegamenti simili a quelli precedenti per realizzare collegamenti temporanei tra punti fissi. Con cadenza trimestrale la concessionaria indicherà al Ministero i collegamenti eserciti ivi comprese le nuove attivazioni e le avvenute disattivazioni di tali collegamenti, indicando le frequenze impegnate, la distanza delle tratte realizzate anche al fine del pagamento del relativo canone, secondo le norme legislative e regolamentari, nella misura stabilita dal Ministero.
3. Nell'espletamento dei suddetti servizi, la Rai potrà utilizzare le frequenze assegnate anche con tecniche di modulazione digitale.
4. La Rai, ai fini della produzione e distribuzione dei propri servizi sul territorio, utilizza collegamenti mobili nelle bande in cui essi sono allocati, con particolare riguardo alla banda dei 6 GHz.

#### *Articolo 20*

#### **Realizzazione e manutenzione degli impianti**

1. La Rai ha l'obbligo di realizzare a regola d'arte gli impianti necessari all'esercizio dei servizi in concessione, nel rispetto delle norme tecniche nazionali comunitarie e internazionali concernenti la materia.

2. La Rai procede a dotare le proprie reti di tutti i mezzi atti alla telesorveglianza e al telecontrollo necessari al loro buon funzionamento.

3. La Rai può utilizzare gli impianti, secondo la disciplina vigente, previa autorizzazione del Ministero, anche in comune con altri operatori. Tale uso comune deve tendere ad una ottimizzazione generale degli impianti, anche ai fini ambientali, purchè ciò non risulti di pregiudizio al migliore svolgimento del servizio pubblico concesso e concorra alla equilibrata gestione aziendale.

#### *Articolo 21*

#### **Quadro di riferimento nella transizione alla tecnologia digitale**

1. La Rai, fermi i contenuti degli impegni e degli obblighi di cui al presente Contratto e ferma restando la sua diretta responsabilità verso lo Stato concedente per il relativo adempimento, è autorizzata sin d'ora a realizzare per quanto ad essa compete il progetto generale di conversione delle reti di trasmissione dalla modalità analogica a quella digitale sia direttamente, sia partecipando ad idonee forme associative, consortili o societarie con gli altri soggetti operanti nel mercato radiotelevisivo, secondo quanto previsto dalle norme comunitarie e nazionali, legislative e regolamentari, di tempo in tempo vigenti, e nel rispetto delle conferenti disposizioni deliberate dalle competenti Autorità di garanzia.

#### *Articolo 22*

#### **Transizione alla tecnologia digitale nelle Regioni all digital**

1. La Rai si impegna a rispettare le date per la realizzazione dello switch off regionale nella Regione Autonoma Sardegna e nella Regione Autonoma Valle d'Aosta. In particolare, entro la data dello switch off nelle due aree all digital, la Rai è tenuta ad assicurare un grado di copertura del servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale terrestre coerente con gli obblighi del servizio universale.

2. Nelle aree all digital di cui al comma 1, la Rai si impegna, altresì, ad anticipare lo spegnimento di una rete in analogico, nell'ipotesi in cui sussistano le condizioni di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 26 giugno 2006.

3. Al fine di garantire il rispetto degli impegni di cui ai commi 1 e 2, la Rai, nel periodo che precede lo switch off, è tenuta a realizzare tutte le attività previste per il completamento della sperimentazione nelle suddette aree all digital.

4. La Rai è anche tenuta a realizzare le medesime attività di sperimentazione nelle aree all digital che saranno successivamente individuate con decreto del Ministro delle comunicazioni.

#### *Articolo 23*

#### **Transizione al digitale**

1. In vista dell'approssimarsi della data di switch off nazionale per la completa conversione dalla tecnologia analogica a quella digitale per la diffusione radiotelevisiva, la Rai si impegna ad attuare i

compiti di cui al comma 3 nell'osservanza delle modalità, limitazioni, condizioni ed obblighi previsti dalle vigenti, nonché future, disposizioni legislative e regolamentari.

2. Nel periodo di vigenza del presente Contratto, la Rai è tenuta ad assicurare un grado di copertura effettiva dei multiplex di cui all'art. 25 della legge 3 maggio 2004, n. 112, non inferiore al 70 per cento della popolazione in ambito nazionale.

3. In tale ambito la Rai è tenuta a:

- partecipare alle iniziative intraprese dal Ministero al fine di favorire la transizione al digitale;
- sviluppare la tecnologia idonea ad assicurare la completa transizione al digitale;
- adeguare, in una logica di garanzia dell'utente, la suddetta tecnologia alla visione del digitale da parte degli utenti medesimi al fine dell'effettiva possibilità di accesso e fruizione;
- realizzare, entro un anno dall'entrata in vigore del presente Contratto, appropriati programmi per la diffusione sulle proprie reti digitali di applicazioni di televisione interattiva, finalizzati all'innovazione e all'arricchimento della propria offerta televisiva.

4. La Rai è tenuta a comunicare annualmente al Ministero e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, mediante apposita relazione, lo stato di evoluzione dei propri progetti e delle attività di cui al comma 3.

#### *Articolo 24*

#### **Contenuti della televisione digitale in chiaro**

1. In un'ottica di promozione e sviluppo della transizione al digitale, la Rai si impegna ad attuare una adeguata offerta di contenuti, anche tematici, se del caso utilizzando programmi di qualità già diffusi sulle reti nazionali terrestri o via satellite.

2. La Rai si impegna, altresì, a destinare una quota crescente degli investimenti in nuovi contenuti digitali in chiaro che implementino l'offerta televisiva.

3. I contenuti della televisione digitale in chiaro dovranno rispondere ai criteri enunciati negli articoli precedenti relativamente alla interattività e maggiore fruibilità da parte degli utenti.

4. La Rai è tenuta a comunicare annualmente al Ministero e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, mediante apposita relazione, lo stato di evoluzione dei propri progetti e delle proprie iniziative in merito alla promozione dei contenuti digitali di cui al presente articolo e ad indicare in contabilità quanto previsto al comma 2.

#### *Articolo 25*

#### **Trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale**

1. La Rai è tenuta a verificare lo sviluppo della diffusione radiofonica in tecnica digitale e, a tal fine, si impegna a stipulare con il Ministero un apposito Accordo di programma finalizzato a definire gli obblighi in capo alla concessionaria relativamente alle fasi di realizzazione delle reti di trasmissione, alla percentuale di copertura della popolazione e ai tempi di attuazione, nel rispetto del principio di neutralità tecnologica.

*Articolo 26***Neutralità tecnologica**

1. La Rai si impegna, ove possibile, a garantire la disponibilità dei suoi canali in chiaro su tutte le piattaforme distributive.

*Articolo 27***Copertura finanziaria**

1. Al fine di assicurare l'adempimento degli obblighi di servizio universale, nel periodo di vigenza del presente Contratto, il Ministero si impegna a supportare, con adeguate misure e nell'ambito delle risorse disponibili, gli investimenti della Rai finalizzati alla transizione al digitale.

*Articolo 28***Ricerca e Innovazione**

1. Al fine di promuovere l'evoluzione tecnica e lo sviluppo industriale del Paese, la Rai sperimenta la diffusione di contenuti radiotelevisivi mediante l'uso di nuove tecnologie trasmissive quali il DVB-H, il DMB, il DRM, l'Alta Definizione, l'IPTV, il Wi-Max e di ogni altra tecnologia evolutiva a larga banda nel rispetto dei principi di parità di trattamento e non discriminazione, nonché delle norme in materia di accesso alla capacità trasmissiva in digitale terrestre.

*Articolo 29***Servizi sperimentali**

1. La Rai, d'intesa con il Ministero, può:

- a) sperimentare nuove forme di produzione multimediale e nuovi linguaggi televisivi e sonori;
- b) valorizzare le sinergie fra telecomunicazioni, informatica, radio, televisione, teletext, anche con finalità di estensione dell'offerta all'estero, nonché di servizio rivolto alle aree disagiate del Paese;
- c) sperimentare i sistemi a larga banda e ideare progetti attinenti allo sviluppo della "società dell'informazione";
- d) contribuire alla definizione di nuovi sistemi digitali ad alta qualità ed alle applicazioni del cinema elettronico;
- e) progettare ulteriori offerte di contenuti multimediali attraverso canali "pay".

2. La Rai può, inoltre, nei limiti imposti dalla normativa vigente e purché non arrechi pregiudizio al servizio pubblico e concorra ad una equilibrata gestione aziendale, estendere la gamma dei servizi gestiti in compartecipazione con società e gruppi nazionali ed esteri, in modo da articolare il suo carattere di impresa e di acquisire nuove competenze e tecnologie.

3. Sulle iniziative assunte ai sensi dei commi 1 e 2, la Rai è tenuta a trasmettere al Ministero, annualmente, una dettagliata relazione.

*Articolo 30***Servizi di diffusione via satellite**

1. Al fine di diffondere la conoscenza della lingua, della cultura e dell'economia del Paese nel contesto internazionale e di promuovere l'innovazione tecnologica e industriale, con particolare riguardo ai processi di convergenza multimediale, la Rai, previa autorizzazione del Ministero, potrà realizzare, utilizzando satelliti funzionanti su frequenze di radiodiffusione:

- a) servizi televisivi di canali tematici in chiaro via satellite con sistemi di numerizzazione del segnale, secondo lo standard DVB-S (Digital Video Broadcasting - Satellite) approvato in sede europea, volti alla valorizzazione dell'immagine italiana nel mondo e delle sue attrattive storiche, culturali, ambientali e turistiche;
- b) servizi che utilizzino adeguati sistemi di numerizzazione e criptaggio del segnale diffuso via satellite per la protezione dei programmi televisivi trasmessi, ma privi dei diritti di diffusione, all'estero; tali programmi non potranno, comunque, assumere prevalenza rispetto a quelli diffusi in chiaro via satellite;
- c) servizi radiofonici mono e/o stereo in chiaro con sistemi di numerizzazione del segnale;

2. Per programmi di spiccata utilità sociale del tipo dei canali "educational" o dei canali al servizio del volontariato e delle persone con disabilità, dei canali in difesa dei consumatori in tema agroalimentare o ambientale, realizzati dalla Rai direttamente o per conto o con la partecipazione di altri Ministeri o di Istituzioni Universitarie Pubbliche, la sperimentazione potrà essere autorizzata dal Ministero anche su appositi canali dedicati.

3. La Rai si impegna a diffondere, all'interno dell'offerta trasmessa via satellite, a rotazione, programmi di informazione regionali già trasmessi dalle reti terrestri.

*Articolo 31***Accessibilità alla programmazione diffusa in simulcast**

1. La Rai si impegna altresì a verificare le possibili modalità tecniche per assicurare agli utenti, in regola con il pagamento del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 e successive modificazioni, l'accesso alla programmazione Rai diffusa sulle reti in forma non codificata e trasmessa in simulcast via satellite e via cavo.

2. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Contratto, la Rai e il Ministero stipulano uno specifico Accordo di programma nel quale saranno definite le modalità attuative per l'adempimento di quanto previsto al comma 1.

**CAPO V - IL FINANZIAMENTO E LA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA***Articolo 32***Criteri economici di gestione**

1. Nella gestione economico-finanziaria la Rai è tenuta al rispetto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 5 e dall'articolo 47 del Testo Unico in materia di finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo e delle conseguenti deliberazioni sulla contabilità separata adottate

dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Il finanziamento di tali attività è assicurato con caratteri di certezza e congruità, per il triennio di durata del presente Contratto, attraverso il canone di abbonamento, i corrispettivi derivanti da contratti o convenzioni con pubbliche amministrazioni e le altre entrate consentite dalla legge.

2. La Rai è tenuta, altresì, ad adottare criteri tecnici ed economici di gestione idonei a consentire il raggiungimento di obiettivi di efficienza aziendale e di razionalizzazione del proprio assetto organizzativo. Nell'ottica di una gestione ispirata a criteri di efficienza la Rai persegue altresì l'obiettivo di un adeguato ritorno sul capitale e sugli investimenti e può svolgere attività collaterali, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 45, comma 5, del Testo Unico.

3. Al fine di fornire una completa informativa sulle dinamiche della gestione, entro il mese di giugno di ogni anno la Rai è tenuta a trasmettere al Ministero ed al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sui risultati economico-finanziari dell'esercizio precedente che, utilizzando anche fonti non aziendali, conterrà informazioni anche in merito:

- a) alla ripartizione del mercato pubblicitario, con evidenza della fonte di riferimento, per ciascun mezzo di comunicazione (quotidiani, periodici, televisione, internet, ecc.);
- b) ai ricavi pubblicitari della concessionaria per mezzo e per tipologia;
- c) agli indici di affollamento pubblicitario per fascia oraria ed a livello complessivo.

4. La Rai è tenuta, altresì, a trasmettere al Ministero ed al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 15 giorni dalla loro approvazione:

- a) i piani industriali (economici, finanziari, di investimento e strategici);
- b) le previsioni economiche e i bilanci consuntivi di esercizio;
- c) i bilanci infrannuali al 30 giugno.

#### *Articolo 33*

##### **Canone di concessione**

1. Il canone annuo di concessione, salvo normative sopravvenute nel corso del triennio di vigenza del presente Contratto, è disciplinato dall'art. 27, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dal decreto ministeriale 23 ottobre 2000 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2000).

#### *Articolo 34*

##### **Canone di abbonamento**

1. Ai fini della determinazione dell'ammontare del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del Testo Unico, il Ministro delle comunicazioni può avvalersi della Commissione di cui all'articolo 37, che provvederà a definire elementi di analisi in merito al rapporto anche prospettico tra i contenuti della missione di servizio pubblico, il loro adempimento da parte della concessionaria ed il relativo finanziamento.

*Articolo 35***Riscossione del canone di abbonamento**

1. Per la gestione e lo sviluppo degli abbonamenti, nonché per la riscossione, ordinaria e coattiva degli stessi, la Rai metterà a disposizione dell'Ufficio Registro Abbonamenti Radio e TV (U.R.A.R. - TV) di Torino strutture, mezzi e personale dell'ente stesso, nonché i locali occorrenti, con le modalità ed i costi stabiliti nella convenzione approvata con decreto del Ministro delle finanze 23 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1988, e successive modificazioni.

2. Le quote dei canoni di abbonamento spettanti alla concessionaria saranno corrisposte dall'Amministrazione finanziaria, sulla base delle previsioni complessive di entrata del Bilancio dello Stato e delle riscossioni effettuate, mediante acconti trimestrali posticipati e salvo conguaglio alla fine di ciascun anno finanziario.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento per le politiche fiscali provvederà ad emettere apposito ordine di pagare a favore della concessionaria, ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, affinché le suddette quote siano accreditate alla concessionaria entro la fine del trimestre.

*Articolo 36***Deposito cauzionale**

1. A garanzia degli obblighi assunti con il presente Contratto la Rai è tenuta a costituire, alla data di entrata in vigore del Contratto medesimo, presso la Cassa depositi e prestiti, un deposito cauzionale di 1 milione di euro in numerario o in titoli di Stato o equiparati al valore nominale.

2. Gli interessi sulla somma depositata sono di spettanza della Rai.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze ha la facoltà di rivalersi dei propri crediti liquidi ed esigibili presso la Rai sul deposito cauzionale costituito ai sensi del presente articolo; in tal caso la concessionaria è tenuta a reintegrare il deposito stesso entro un mese dalla data di notificazione del prelievo.

**CAPO VI - MONITORAGGIO, VIGILANZA E SANZIONI***Articolo 37***Commissione paritetica**

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Contratto, con decreto del Ministro delle comunicazioni è istituita una apposita Commissione paritetica composta da otto membri (quattro designati dal Ministero e quattro designati dalla Rai) con l'obiettivo di procedere – anche alla luce dell'evoluzione dello scenario di riferimento - alla definizione delle più efficaci modalità operative di applicazione e di sviluppo delle attività e degli obblighi previsti nel presente Contratto, nonché di verificarne l'adempimento.

2. Le rispettive componenti della Commissione potranno di volta in volta definire le eventuali integrazioni della Commissione stessa in funzione degli argomenti trattati. Entro trenta giorni dalla costituzione la Commissione approva uno specifico regolamento per il proprio funzionamento.

#### *Articolo 38*

#### **Sede permanente di confronto sulla programmazione sociale**

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Contratto viene istituita una Sede Permanente di confronto fra il Ministero e la Rai che - con carattere consultivo - esamina le iniziative assunte dalla concessionaria ai sensi dell'articolo 8 del presente Contratto. La Sede, inoltre, verifica il rispetto dei diritti all'accesso, secondo le indicazioni della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

2. La Sede è composta da 12 membri, di cui 6 nominati dal Ministero, scelti tra i rappresentanti di Commissioni, Consulte e Organizzazioni senza scopo di lucro di rilievo nazionale, con competenza ed esperienza sui temi di cui all'articolo 8, e 6 nominati della Rai. Ai lavori della Sede permanente possono partecipare come invitati i rappresentanti di Enti, Istituzioni e Organizzazioni senza scopo di lucro.

3. La Sede è coordinata pariteticamente da un rappresentante del Ministero ed uno della Rai e si avvale, per il suo funzionamento, del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dalla stessa Rai. La Sede procede entro tre mesi dalla sua costituzione all'approvazione di un regolamento di funzionamento. Ai coordinatori spetta il ruolo di sovrintendere alla predisposizione degli strumenti e dei materiali necessari per i lavori della Sede, coordinare i lavori delle sessioni, tenere i contatti con Istituzioni, Enti e Associazioni. La Sede svolge le sue funzioni esaminando con cadenza almeno semestrale le comunicazioni specifiche che la Rai predisporrà sui temi di cui all'articolo 8, ed esprimendo su di esse un parere - anche in forma scritta - che verrà inviato al Ministero, alla Rai, alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alle Istituzioni ed Enti che hanno competenza o sono coinvolte sui temi trattati.

4. I membri della Sede durano in carica per il periodo di vigenza del presente Contratto.

#### *Articolo 39*

#### **Vigilanza e controllo**

1. Fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni e dalle linee guida di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 481/06/CONS emanate con delibera n. 540/06/CONS, il Ministero cura la corretta attuazione del presente Contratto, informando la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi degli atti eventualmente adottati in relazione all'attività svolta.

2. Il Ministero, nell'ambito dell'attività di cui al comma 1, ha la facoltà di disporre verifiche ed ispezioni e di richiedere, in qualsiasi momento, alla Rai informazioni, dati e documenti utili; i relativi oneri sono a carico della Rai.

3. La Rai è tenuta a consentire ai funzionari del Ministero incaricati l'accesso agli impianti ed alle proprie sedi ed a prestare la necessaria collaborazione, anche con l'utilizzo di propri mezzi e personale, allo svolgimento dell'attività di cui al comma 1.

*Articolo 40***Sanzioni**

1. Le sanzioni irrogate dal Ministero e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nei confronti della Rai sono definite negli articoli 35, 48, 51 e 52 del Testo Unico, nonché negli articoli 97 e 98, commi da 2 a 9 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, cui il predetto articolo 52 rinvia.

*Articolo 41***Collaborazione per interpellanze, interrogazioni e atti ispettivi parlamentari**

1. La Rai fornisce la più ampia collaborazione al Ministero ai fini degli accertamenti resi necessari da interpellanze, interrogazioni ed atti ispettivi parlamentari.

2. La concessionaria cura di riscontrare le richieste ministeriali nel termine di giorni quindici, salvo riduzione nei casi di particolari urgenze.

**CAPO VII - NORME FINALI***Articolo 42***Adeguamento del contratto nazionale di servizio**

1. Il Ministero e la Rai si impegnano ad adeguare il presente Contratto alla normativa sopravvenuta nel corso del triennio di vigenza.

2. Qualora circostanze straordinarie determinino intollerabili squilibri delle prestazioni previste nel presente Contratto, a richiesta di una delle parti potrà procedersi alla revisione degli obblighi stabiliti.

*Articolo 43***Entrata in vigore e scadenza**

1. Il presente Contratto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto ministeriale che lo approva e scade il 31 dicembre 2009. Fino alla data di entrata in vigore del successivo Contratto, i rapporti tra la concessionaria e il Ministero restano regolati dalle disposizioni del presente Contratto.

2. Entro il 1° luglio 2009 le parti provvederanno ad avviare le trattative per la stipulazione del Contratto relativo al triennio 2010-2012.

3. Gli allegati che costituiscono parte integrante del Contratto non sono soggetti a pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Tali allegati sono depositati presso la Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione del Ministero.

4. Il Ministero e la Rai si impegnano a dare la massima diffusione, attraverso ogni mezzo di comunicazione, al presente Contratto.

